

Statuto vigente	Statuto proposto
Art. 1: Denominazione, natura giuridica e sede L'Associazione "SOCIETÀ ITALIANA DI MANAGEMENT" (in forma abbreviata SIMA), di seguito denominata Associazione, ha sede legale a Roma, in Via del Castro Laurenziano 9. L'Assemblea può decidere, con propria delibera, di costituire e trasferire una o più sedi operative.	Art. 1: Denominazione, natura giuridica e sede L'Associazione "SOCIETÀ ITALIANA DI MANAGEMENT ENTE DEL TERZO SETTORE" (in forma abbreviata SIMA ETS), di seguito denominata Associazione, ha sede legale a Roma, in Via del Castro Laurenziano 9. L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione in conformità al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Assemblea dei Soci può decidere, con propria delibera, di costituire e trasferire una o più sedi operative.
Art. 2: Scopo e oggetto Sociale L'Associazione che non ha fini di lucro, si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze di Management in ogni ambito scientifico, in Italia ed all'estero, anche attraverso la collaborazione con altre associazioni accademiche. Per realizzare il proprio scopo, l'Associazione intende realizzare ogni iniziativa atta a favorire l'incontro e la cooperazione tra gli studiosi di management e di ambiti disciplinari collegati, i soggetti economici pubblici e privati, le associazioni e le istituzioni italiane, estere e sovranazionali, le imprese ed altre società scientifiche. L'Associazione partecipa attivamente alla discussione sull'evoluzione della disciplina nell'economia reale e presso le istituzioni pubbliche preposte al governo dell'Università, della ricerca e dell'alta formazione, anche mediante il confronto con l'esperienza di altri sistemi di formazione universitaria. L'Associazione si propone di indirizzare gli studi di Management verso l'eccellenza con riferimento alla ricerca, alla didattica ed al trasferimento di conoscenza verso le imprese, con particolare attenzione alle prassi consolidate a livello internazionale.	Art. 2: Scopo e oggetto Sociale L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra. Ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore: a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; c) formazione universitaria e post-universitaria; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

	e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. Per realizzare il proprio scopo, l'Associazione intende realizzare ogni iniziativa atta a favorire l'incontro e la cooperazione tra gli studiosi di management e di ambiti disciplinari collegati, i soggetti economici pubblici e privati, le associazioni e le istituzioni italiane, estere e sovranazionali, le imprese e altre società scientifiche. L'Associazione partecipa attivamente alla discussione sull'evoluzione della disciplina nell'economia reale e presso le istituzioni pubbliche preposte al governo dell'Università, della ricerca e dell'alta formazione, anche mediante il confronto con l'esperienza di altri sistemi di formazione universitaria. L'Associazione si propone di indirizzare gli studi di management verso l'eccellenza con riferimento alla ricerca, alla didattica e al trasferimento di conoscenza verso le imprese, con particolare attenzione alle prassi consolidate a livello internazionale. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione,
--	--

	anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 3: Integrazione con le Società Scientifiche dell'area economico aziendale Nel perseguimento dei fini istituzionali delineati all'art. 2, SIMA può istituire rapporti e convenzioni con enti e organizzazioni italiani, stranieri e internazionali. L'Associazione collabora con le altre Società Scientifiche di area economico-aziendale, in primis la Società Italiana Marketing SIM, quale società scientifica specialistica di settore, affinché siano garantiti i progetti, le attività e i servizi a favore dell'intera comunità degli aziendalisti italiani. A tale scopo, SIMA riconosce ad Accademia Italiana di Economia Aziendale (acronimo "AIDEA") la funzione di coordinare e sviluppare la collaborazione tra la stessa e le Società Scientifiche di settore e specialistiche. L'Associazione è riconosciuta da AIDEA quale Società Scientifica di riferimento per il settore Secs-P08.	Art. 3: Integrazione con le Società Scientifiche dell'area economico aziendale Nel perseguimento dei fini istituzionali delineati all'art. 2, l'Associazione può istituire rapporti e convenzioni con enti e organizzazioni italiani, stranieri e internazionali. L'Associazione collabora con le altre Società Scientifiche di area economico-aziendale, in primis la Società Italiana Marketing (acronimo "SIM"), quale società scientifica specialistica di settore, affinché siano garantiti i progetti, le attività e i servizi a favore dell'intera comunità degli aziendalisti italiani. A tale scopo, l'Associazione riconosce ad Accademia Italiana di Economia Aziendale (acronimo "AIDEA") la funzione di coordinare e sviluppare la collaborazione tra la stessa e le Società Scientifiche di settore e specialistiche. In tale ambito, l'Associazione opera quale società scientifica di settore, rappresentativa della comunità accademica del gruppo scientifico-disciplinare ECON-07 del settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese contribuendo alla rappresentanza della disciplina nell'ambito del sistema di AIDEA.
Art. 4: Durata La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	Art. 4: Durata La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5: Rapporti e convenzioni Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può istituire rapporti e/o stipulare convenzioni con associazioni e/o con enti di ricerca nazionali, esteri e internazionali le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità analoghe a quelle dell'Associazione.	Art. 5: Rapporti e convenzioni Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può istituire rapporti e/o stipulare convenzioni con associazioni e/o con enti di ricerca nazionali, esteri e internazionali le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
Art. 6: Soci	Art. 6: Soci

Sono soci i soci ordinari, i soci corrispondenti, i soci aggregati, i soci onorari, e i soci sostenitori.	Sono soci i soci ordinari, i soci corrispondenti, i soci aggregati, i soci onorari e i soci sostenitori. La distinzione tra categorie associative risponde alla diversa funzione dei soci rispetto alle finalità scientifiche e istituzionali dell'Associazione e non comporta limitazioni arbitrarie dei diritti associativi, nel rispetto dei principi di partecipazione, democraticità e uguaglianza.
Art. 7: Soci ordinari Sono soci ordinari dell'Associazione: a) i partecipanti all'atto costitutivo; b) i votanti alla prima elezione del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori; c) i docenti universitari di ruolo ed i ricercatori, i professori ordinari, associati e ricercatori universitari (a tempo indeterminato e determinato), anche in quiescenza, inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare ECON-07 settore scientifico concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese e figure corrispondenti afferenti a università italiane o di altri paesi.	Art. 7: Soci ordinari Sono soci ordinari dell'Associazione: a) i partecipanti all'atto costitutivo; b) i votanti alla prima elezione del Consiglio Direttivo e/o dell'Organo di Controllo; c) i professori ordinari, associati e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato e determinato), anche in quiescenza, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare ECON-07 del settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese e studiosi con qualifiche equivalenti afferenti a università italiane o di altri paesi. I soci ordinari partecipano alla vita associativa e contribuiscono al perseguimento delle finalità scientifiche dell'Associazione.
Art. 8: Soci corrispondenti Sono soci corrispondenti gli assegnisti di ricerca, i dottori e dottorandi di ricerca e i borsisti inquadrati nel settore scientifico concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese presso Università italiane e studiosi esteri con qualifiche equivalenti che svolgono documentata attività di ricerca nelle discipline manageriali.	Art. 8: Soci corrispondenti Sono soci corrispondenti gli assegnisti di ricerca, i dottori e dottorandi di ricerca e i borsisti inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare ECON-07 del settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese presso Università italiane e studiosi esteri con qualifiche equivalenti che svolgono documentata attività di ricerca nelle discipline manageriali. I soci corrispondenti partecipano alle attività scientifiche e associative dell'Associazione.
Art. 9: Soci aggregati	Art. 9: Soci aggregati

Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci aggregati manager, professionisti, imprenditori e altre figure analoghe, interessati a partecipare alle iniziative dell'Associazione e che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale.	Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci aggregati manager, professionisti, imprenditori e altre figure analoghe, interessati a partecipare alle iniziative dell'Associazione e che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale. I soci aggregati partecipano alle attività dell'Associazione in coerenza con le finalità scientifiche e istituzionali della stessa.
Art. 10: Soci onorari I soci onorari sono scelti fra le persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemeritenze in ordine alle finalità dell'Associazione, quali, tra gli altri, emeriti dello specifico settore scientifico disciplinare dell'Economia e Gestione delle Imprese nonché studiosi di varie discipline che abbiano contribuito significativamente all'avanzamento della conoscenza nelle scienze manageriali, in Italia o all'estero. Il loro numero è limitato ad un massimo di venticinque.	Art. 10: Soci onorari I soci onorari sono scelti fra le persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemeritenze in ordine alle finalità dell'Associazione, quali, tra gli altri, emeriti dello specifico gruppo scientifico-disciplinare ECON-07 del settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese nonché studiosi di varie discipline che abbiano contribuito significativamente all'avanzamento della conoscenza nelle scienze manageriali, in Italia o all'estero. Il loro numero è limitato a un massimo di venticinque.
Art. 11: Soci sostenitori Per il migliore collegamento con il mondo della scienza, della ricerca e della produzione, gli enti, le aziende, le istituzioni, le associazioni, che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale, possono far parte del corpo sociale dell'Associazione in qualità di soci sostenitori.	Art. 11: Soci sostenitori Per il migliore collegamento con il mondo della scienza, della ricerca e della produzione, gli enti, le aziende, le istituzioni, le associazioni, che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale, possono far parte del corpo sociale dell'Associazione in qualità di soci sostenitori. I soci sostenitori partecipano alle attività dell'Associazione secondo modalità coerenti con la loro natura e con le finalità statutarie.
Art. 12: Delibera per la nomina Per la nomina a Socio è necessaria formale richiesta al Consiglio Direttivo SIMA, salvo quanto di seguito previsto per i soci Ordinari e Corrispondenti della Società Scientifica specialistica Società Italiana di Marketing (acronimo "SIM").	Art. 12: Delibera per la nomina Per la nomina a Socio è necessaria formale richiesta al Consiglio Direttivo. Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta. In relazione alla categoria di appartenenza, il Consiglio Direttivo può richiedere informazioni e documentazione specifica, coerenti con la natura scientifica,

Per la nomina a socio ordinario è necessaria la domanda scritta dell'interessato. Per la nomina a socio corrispondente o aggregato è necessaria la domanda scritta dell'interessato, accompagnata da un breve "curriculum vitae" e dalla presentazione almeno di un socio ordinario che sia in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali. Per la nomina a socio onorario è necessaria la proposta scritta da parte di almeno cinque soci ordinari in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali, accompagnata da un breve "curriculum vitae" dell'interessato. Per la nomina a socio sostenitore è necessaria la proposta scritta di almeno tre soci ordinari inviata al Consiglio direttivo SIMA, accompagnata dalla domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante degli enti, aziende, istituzioni o associazioni. Il Consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti, formula la proposta di nuovi soci all'Assemblea, salvo per la nomina a socio ordinario e a socio sostenitore che viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera del Consiglio viene assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti nel caso di nomina a socio ordinario e con il voto favorevole, arrotondato per eccesso, dei due terzi dei componenti nel caso di nomina a socio sostenitore. Negli altri casi, il candidato viene proposto per la nomina all'Assemblea se ottiene il voto unanime del Consiglio se trattasi di socio onorario o il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri negli altri casi. L'assemblea delibera sull'ammissione del nuovo socio a maggioranza degli intervenuti con diritto di voto. In deroga alla descritta procedura, la Società Scientifica specialistica Società Italiana di Marketing (acronimo "SIM"), trasmette, le nomine dei propri Soci Ordinari e corrispondenti al Consiglio direttivo SIMA	professionale o istituzionale della categoria e con i requisiti previsti dal presente Statuto. Per la nomina a socio onorario è necessaria la proposta scritta da parte di almeno cinque soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali annuali, accompagnata da un breve curriculum vitae dell'interessato. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti, delibera sull'ammissione dei nuovi soci secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità dell'Associazione e con le attività di interesse generale svolte. La nomina dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La nomina dei soci onorari è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti del Consiglio stesso. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, motiva l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda e la comunica all'interessato. Qualora la domanda non sia accolta, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera nella prima riunione utile. In coerenza con il sistema federato di AIDEA e con il rapporto di integrazione scientifica e istituzionale tra le società scientifiche di settore, la SIM trasmette al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'elenco dei propri soci ordinari e corrispondenti, attestando il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera sull'ammissione dei soci così individuati, anche in forma cumulativa.
---	---

che provvede all'iscrizione dei Soci ordinari e corrispondenti sulla base della documentazione ricevuta. Le nuove nomine di Soci ordinari e corrispondenti sono comunicate all'Assemblea nel corso della prima riunione utile successiva all'iscrizione.	
Art. 13: Diritto fisso e quote annuali I Soci ordinari, quelli corrispondenti e aggregati versano all'atto della loro ammissione un diritto fisso e contribuiscono agli oneri dell'Associazione mediante una quota annuale. Per i Soci aggregati possono essere previste condizioni agevolate con riferimento sia al diritto fisso di ammissione sia alla quota annuale. Il diritto fisso e le quote annuali sono determinati dal Consiglio direttivo in accordo con le società scientifiche di settore e specialistiche. Sono esentati i Soci onorari. I Soci sostenitori versano un contributo, in denaro, natura od opere, all'atto della loro ammissione, e una quota annuale e concorrono a finanziare le iniziative dell'Associazione secondo linee concordate con il Consiglio direttivo. Il Socio ordinario, corrispondente o aggregato che non abbia versato quanto dovuto entro l'anno solare è sospeso da tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti. In caso di morosità per due anni il socio decade dalla sua qualifica; nel caso in cui dovesse chiedere di essere riammesso in periodi successivi, sarà nuovamente dovuto, all'atto della nuova ammissione, anche il diritto fisso.	Art. 13: Diritto fisso e quote annuali I Soci ordinari, quelli corrispondenti e aggregati contribuiscono agli oneri dell'Associazione mediante una quota annuale. Per i Soci aggregati possono essere previste condizioni agevolate con riferimento alla quota annuale. Le quote annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo in accordo con le società scientifiche di settore e specialistiche. Sono esentati i Soci onorari. I Soci sostenitori versano un contributo, in denaro, natura od opere, all'atto della loro ammissione, e una quota annuale e concorrono a finanziare le iniziative dell'Associazione secondo linee concordate con il Consiglio Direttivo. Il Socio ordinario, corrispondente o aggregato che non abbia versato quanto dovuto per l'anno solare entro le scadenze determinate dal Consiglio Direttivo è sospeso da tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti. In caso di morosità per due anni il socio decade dalla sua qualifica; nel caso in cui dovesse chiedere di essere riammesso in periodi successivi, sarà nuovamente dovuto, all'atto della nuova ammissione, un diritto fisso determinato dal Consiglio Direttivo per l'istruzione della pratica.
Art. 14: Cessazione dei Soci I soci ordinari e corrispondenti cessano di far parte dell'Associazione per cambio di raggruppamento disciplinare e/o concorsuale, per dimissioni, per morosità, per indegnità.	Art. 14: Cessazione dei Soci I soci ordinari e corrispondenti cessano di far parte dell'Associazione per cambio di raggruppamento disciplinare e/o concorsuale, per dimissioni, per morosità, per indegnità.

I soci ordinari e corrispondenti che cambiano raggruppamento disciplinare e/o concorsuale possono, a loro semplice richiesta, essere ammessi alla categoria di Soci aggregati. I soci aggregati e sostenitori cessano di far parte della Società per dimissioni, per morosità, per indegnità. I soci onorari cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni e per indegnità. La cessazione per indegnità viene proposta dal Consiglio direttivo all'Assemblea. Si applicano le modalità previste per la nomina. La decisione dell'Assemblea (o del Consiglio direttivo per i soci sostenitori) è inappellabile. La cessazione viene comunicata ad AIDEA.	I soci ordinari e corrispondenti che cambiano raggruppamento disciplinare e/o concorsuale possono, a loro semplice richiesta, essere ammessi alla categoria di Soci aggregati. I soci aggregati e sostenitori cessano di far parte della Società per dimissioni, per morosità, per indegnità. I soci onorari cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni e per indegnità. La cessazione per indegnità viene proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci. Si applicano le modalità previste per la nomina. La decisione dell'Assemblea (o del Consiglio Direttivo per i soci sostenitori) è inappellabile avanti agli organi dell'Associazione, salvo impugnazione avanti all'autorità giudiziaria. La cessazione viene comunicata ad AIDEA. Il socio decaduto per morosità perde la qualifica di associato. L'eventuale riammissione avviene previa presentazione di nuova domanda, secondo le modalità previste per l'ammissione dei soci, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per la specifica categoria di appartenenza.
Art. 15: Organi dell'Associazione Gli organi dell'Associazione sono: 1. l'Assemblea dei Soci; 2. il Consiglio direttivo; 3. il Collegio dei Revisori dei conti; 4. il Presidente; 5. il Collegio dei probiviri.	Art. 15: Organi dell'Associazione Gli organi dell'Associazione sono: 1. l'Assemblea dei Soci; 2. il Consiglio Direttivo; 3. l'Organo di Controllo e Revisore legale dei conti; 4. il Presidente.
Art. 16: Gruppi o sezioni dell'Associazione L'Assemblea dei Soci può prevedere l'istituzione di gruppi o sezioni, su proposta del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le finalità, la composizione e la durata, anche attraverso modifiche della proposta presentata.	Art. 16: Gruppi o sezioni dell'Associazione L'Assemblea dei Soci può prevedere l'istituzione di gruppi o sezioni, su proposta del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le finalità, la composizione e la durata, anche attraverso modifiche della proposta presentata.

Art. 17: Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci ordinari, in regola con il versamento della quota annua. All'Assemblea possono prendere parte senza diritto di voto anche i soci corrispondenti e aggregati, nonché i soci onorari e sostenitori, in regola con il pagamento delle quote se dovuto. È convocata dal Presidente di propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari. Le Assemblee, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese al pubblico. Sono di massima tali quelle destinate a letture e discussioni scientifiche e a commemorazioni. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L'avviso di convocazione, sempre a cura del Presidente, avviene con lettera raccomandata, fax ed ogni altro mezzo, anche telematico, inclusa la posta elettronica. L'avviso di convocazione viene spedito ai Soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci, non meno di otto giorni prima dell'adunanza salvo il disposto del successivo art. 19, e deve contenere l'ordine del giorno della medesima, il luogo e l'ora. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Il voto in Assemblea può essere espresso anche mediante modalità telematiche, secondo un regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.	Art. 17: Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale. Tutti i soci hanno diritto di voto. Il diritto di voto è esercitato nell'ambito dei collegi elettorali di appartenenza, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento elettorale. L'assetto organizzativo dell'Associazione è volto a garantire la qualità scientifica e la rappresentanza della comunità accademica del gruppo scientifico-disciplinare ECON-07 del settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese. È convocata dal Presidente di propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L'avviso di convocazione, sempre a cura del Presidente, avviene con lettera raccomandata, e ogni altro mezzo, anche telematico, inclusa la posta elettronica. L'avviso di convocazione viene spedito ai Soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci, non meno di otto giorni prima dell'adunanza salvo il disposto del successivo art. 19, e deve contenere l'ordine del giorno della medesima, il luogo e l'ora. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Le assemblee, ove precisato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza, presso la sede e ogni altro luogo debitamente indicato nell'avviso di convocazione. Dette assemblee possono aver luogo per qualsiasi ordine del giorno,
---	--

Le assemblee, ove precisato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza, tra la sede e ogni altro luogo debitamente indicato nell'avviso di convocazione. Dette assemblee possono aver luogo per qualsiasi ordine del giorno, incluse le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi della Associazione. Per la validità delle assemblee in videoconferenza o teleconferenza è necessario che: - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - sia consentito al segretario dell'assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sui temi all'ordine del giorno. Il voto in Assemblea può essere espresso anche mediante modalità telematiche, secondo un regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i Soci, risultanti dal Libro Soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea: 1. nomina a scrutinio segreto – salvo deliberazione preventiva dell'Assemblea medesima con i quorum di cui all'art. 19 che disponga	incluse le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi della Associazione. Per la validità delle assemblee in videoconferenza o teleconferenza è necessario che: - sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - sia consentito al segretario dell'assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sui temi all'ordine del giorno. - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo. Il voto in Assemblea può essere espresso anche mediante modalità telematiche, purché ne sia garantita la segretezza. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i Soci, risultanti dal Libro Soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea: 1. nomina a scrutinio segreto – salvo deliberazione preventiva dell'Assemblea medesima con i quorum di cui all'art. 19 che disponga di volta in volta la nomina diretta e/o il voto palese - i
--	---

di volta in volta la nomina diretta e/o il voto palese - i membri elettivi del Consiglio Direttivo, i membri del collegio dei Probiviri ed i membri del collegio dei Revisori dei conti; 2. delibera in merito all'ammissione ed all'esclusione per indegnità dei soci se non diversamente stabilito; 3. approva il Bilancio e delibera sui programmi di massima ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo e sugli altri oggetti all'ordine del giorno; 4. delibera sulle eventuali modifiche dello statuto sociale; 5. delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.	membri elettivi del Consiglio Direttivo e i membri dell'Organo di Controllo; 2. delibera in merito all'ammissione e all'esclusione per indegnità dei soci se non diversamente stabilito; 3. approva il Bilancio e delibera sui programmi di massima a essa sottoposti dal Consiglio Direttivo e sugli altri oggetti all'ordine del giorno; 4. delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto sociale; 5. delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e sulle questioni a essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.
	Art. 18: Sistema elettorale Ai fini dell'elezione degli organi associativi, gli associati sono suddivisi in collegi elettorali, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, corrispondenti alle categorie associative: 1. soci ordinari 2. soci corrispondenti 3. soci aggregati Ciascun associato esercita il diritto di voto esclusivamente nell'ambito del collegio di appartenenza. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base delle candidature espresse dai soci ordinari.
	Art. 19: Comitati consultivi Al fine di garantire la partecipazione alla vita dell'Associazione delle diverse categorie associative, sono istituiti: 1. il Comitato dei Soci Corrispondenti; 2. il Comitato dei Soci Aggregati e Sostenitori. I Comitati sono composti da un numero di membri non inferiore a tre, eletti dai soci appartenenti alla rispettiva categoria secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

	I Comitati svolgono funzioni consultive e propositive e contribuiscono alla definizione delle attività scientifiche e associative. I Comitati sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento dei Comitati sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.
Art.18: Rappresentanza e validità di costituzione dell'Assemblea I Soci con diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro socio con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio con diritto di voto non può avere più di cinque deleghe. L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, di persona, o per delega, di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; tuttavia, in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza di voti, salvo quanto disposto all'art. 19 e all'art. 32.	Art. 20: Rappresentanza e validità di costituzione dell'Assemblea I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro socio. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo, al fine di evitare concentrazioni di rappresentanza. Ciascun Socio non può avere più di cinque deleghe. L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, di persona, o per delega, di almeno la metà più uno dei soci; tuttavia, in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza di voti, salvo quanto disposto all'art. 21 e all'art. 34.
Art. 19: Modifiche dello statuto Le proposte di riforma dello Statuto sociale, deliberate dal Consiglio Direttivo o presentate da almeno un decimo dei Soci con diritto di voto, debbono essere comunicate con idonei mezzi anche telematici a tutti i Soci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve deliberare. Per le modifiche dello Statuto occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	Art. 21: Modifiche dello Statuto Le proposte di modifica dello statuto, deliberate dal Consiglio Direttivo o presentate da almeno un decimo dei soci, debbono essere comunicate con idonei mezzi, anche telematici, a tutti i soci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve deliberare. Per le modifiche dello Statuto occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 20: Consiglio Direttivo	Art. 22: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Soci ordinari eletti dall'Assemblea di cui dieci professori di prima fascia (ordinari o straordinari), tre professori di seconda fascia (associati confermati o non confermati) e due ricercatori (a tempo determinato o indeterminato) nonché dal Presidente uscente (Past President), per il solo triennio successivo alla scadenza del mandato.

Il passaggio da una fascia all'altra, dopo l'elezione, non importa la decadenza dalla carica.

Sono eletti, adottando la procedura di votazione prevista nell'apposito regolamento elettorale allegato all'atto costitutivo (salvo diversa deliberazione preventiva dell'Assemblea con i quorum di cui all'art. 19 che disponga di volta in volta la nomina diretta e/o il voto palese), i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non appartengano al medesimo ateneo universitario; verificandosi tale situazione, prevale, tra coloro i quali appartengono al medesimo ateneo universitario, quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La carica di componente il Consiglio Direttivo non è compatibile con la contemporanea partecipazione all'organo di direzione di Società Scientifiche Specialistiche. Il Consiglio nomina tra i propri membri eletti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio nomina, altresì, tra i propri membri eletti, il Vice Presidente su proposta del Presidente. Sono valide le nomine di coloro i quali abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non disposto diversamente, ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Dette nomine sono deliberate nel corso della prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici soci ordinari eletti dall'Assemblea di cui dieci professori di prima fascia (ordinari o straordinari), tre professori di seconda fascia (associati confermati o non confermati) e due ricercatori (a tempo determinato o indeterminato) nonché dal Presidente uscente (Past President), per il solo triennio successivo alla scadenza del mandato. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci ordinari. La composizione del Consiglio Direttivo garantisce la prevalenza dei soci ordinari, in coerenza con le finalità scientifiche dell'Associazione e con la funzione di rappresentanza della comunità accademica del gruppo scientifico-disciplinare ECON-07 del settore concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese.

Il passaggio da un ruolo all'altro, dopo l'elezione, non comporta la decadenza dalla carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti adottando la procedura di votazione prevista nell'apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto a ratifica dell'Assemblea. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non appartengano al medesimo ateneo universitario; verificandosi tale situazione, prevale, tra coloro i quali appartengono al medesimo ateneo universitario, quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La carica di componente il Consiglio Direttivo non è compatibile con la contemporanea partecipazione all'organo di direzione di Società Scientifiche specialistiche. Il Consiglio nomina tra i propri membri eletti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina, altresì, tra i propri membri eletti, il Vicepresidente su proposta del Presidente. Sono valide le nomine di coloro i quali abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non disposto diversamente, ogni

Ai fini di un maggior coordinamento delle rispettive attività, il Presidente SIM, o un proprio delegato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso, tramite avviso di convocazione da spedirsi via posta elettronica o a mezzo raccomandata, qualora non sia stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica, ai membri del Consiglio non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno di cui almeno una per l'approvazione del Bilancio. È consentito l'utilizzo di strumenti di video-conferenza ed audio-conferenza, a condizione che i partecipanti siano identificati ed in condizioni di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita.	deliberazione è presa a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Dette nomine sono deliberate nel corso della prima riunione utile. Ai fini di un maggior coordinamento delle rispettive attività, il Presidente SIM, o un proprio delegato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso, tramite avviso di convocazione da spedirsi via posta elettronica o a mezzo raccomandata, qualora non sia stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica, ai membri del Consiglio Direttivo non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, di cui almeno una per l'approvazione del Bilancio. È consentito l'utilizzo di strumenti di video-conferenza e audio-conferenza, a condizione che i partecipanti siano identificati e in condizioni di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita.
Art. 21: Durata del mandato del Consiglio Direttivo Il Mandato dei componenti il Consiglio direttivo eletti è di anni tre e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri i mancanti vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio o, se inesistenti, vengono cooptati dal Consiglio Direttivo. I Consiglieri cooptati vengono proposti per la conferma alla prima Assemblea che segue la cooptazione. I nuovi Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica. Il Consigliere che risulti assente, salvo cause di forza maggiore, per tre sedute consecutive decade dalla carica. La decadenza opera di diritto,	Art. 23: Durata del mandato del Consiglio Direttivo Il mandato dei componenti il Consiglio Direttivo eletti è di anni tre e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri i mancanti vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio Direttivo o, se inesistenti, vengono cooptati dal Consiglio Direttivo. I consiglieri cooptati vengono proposti per la conferma alla prima Assemblea che segue la cooptazione. I nuovi consiglieri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica. Il consigliere che risulti assente, salvo cause di forza maggiore, per tre sedute consecutive decade dalla carica. La decadenza opera di diritto,

salvo l'accertamento delle cause di forza maggiore ad opera del Consiglio Direttivo. Qualora però venga a mancare la maggioranza dei membri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione. In ogni caso, i membri così nominati scadono assieme a quelli in carica.	salvo l'accertamento delle cause di forza maggiore a opera del Consiglio Direttivo. Qualora però venga a mancare la maggioranza dei consiglieri deve essere convocata l'Assemblea dei Soci perché provveda all'integrazione. In ogni caso, i consiglieri così nominati scadono assieme a quelli in carica.
Art. 22: Compiti del Consiglio Direttivo Spetta al Consiglio Direttivo la generale promozione dell'attività dell'Associazione, l'attuazione delle deliberazioni assembleari, la predisposizione dei bilanci preventivi, di quelli consuntivi e dei piani di attività pluriennali, la determinazione delle quote associative in accordo con le società scientifiche di settore e specialistiche, lo svolgimento dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e la realizzazione di ogni altra attività associativa ad esso riservata dallo Statuto. Per l'approvazione dei progetti di Bilancio è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Rientrano tra i compiti del Consiglio direttivo: 1. vagliare le domande e le proposte di nomina di nuovi soci e deliberare sulla loro proponibilità o meno all'Assemblea se non diversamente stabilito; 2. decidere sulla proponibilità o meno all'Assemblea di esclusioni di Soci per indegnità; 3. predisporre, sottoporre all'approvazione dell'assemblea e vigilare sul rispetto del codice etico dell'associazione; 4. curare l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea; 5. esaminare e deliberare, per la presentazione all'approvazione dell'Assemblea, il Bilancio di ogni esercizio da redigersi dal Tesoriere e delibera la relazione che deve accompagnare il bilancio stesso all'Assemblea e dare notizia dell'attività svolta;	Art. 24: Compiti del Consiglio Direttivo Spetta al Consiglio Direttivo la generale promozione dell'attività dell'Associazione, l'attuazione delle deliberazioni assembleari, la predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, nonché dei piani di attività pluriennali, la determinazione delle quote associative in accordo con le società scientifiche di settore e specialistiche, lo svolgimento dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e la realizzazione di ogni altra attività associativa a esso riservata dallo Statuto. Per l'approvazione del bilancio di esercizio è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Rientrano tra i compiti del Consiglio Direttivo: 1. vagliare le domande e le proposte di nomina di nuovi soci e deliberare sulla loro proponibilità o meno all'Assemblea dei Soci, se non diversamente stabilito; 2. decidere sulla proponibilità o meno all'Assemblea dei Soci di esclusioni di soci per indegnità; 3. predisporre, sottoporre all'approvazione dell'assemblea e vigilare sul rispetto del codice etico dell'associazione; 4. curare l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci; 5. esaminare e deliberare, per la presentazione all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, il Bilancio di esercizio da redigersi dal Tesoriere ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo settore, la

6. esaminare e deliberare il Bilancio preventivo di ogni esercizio, pure predisposto dal Tesoriere; 7. sovrintendere all'investimento dei fondi sociali, dando opportune disposizioni al Tesoriere. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio direttivo stesso, determinando le norme per il funzionamento di tali Commissioni. Al fine di garantire il coordinamento tra le due associazioni, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il rappresentante SIMA (senza diritto di voto) al consiglio di Presidenza della SIM.	relazione che deve accompagnare il bilancio stesso e dare notizia dell'attività svolta; 6. esaminare e deliberare il Bilancio preventivo di esercizio, pure predisposto dal Tesoriere; 7. sovrintendere all'investimento dei fondi sociali, dando opportune disposizioni al Tesoriere. 8. procedere alle nomine di cui all'art. 22. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio Direttivo stesso, determinando le norme per il funzionamento di tali commissioni. Al fine di garantire il coordinamento tra le due associazioni, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il rappresentante SIMA (senza diritto di voto) al Consiglio di Presidenza della SIM.
Art. 23: Compiti del Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Coordina le attività, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, fornendo i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull'osservanza delle norme statutarie e sull'adempimento dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.	Art. 25: Compiti del Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Coordina le attività, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, fornendo i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull'osservanza delle norme statutarie e sull'adempimento dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
Art. 24: Compiti del Vice Presidente Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.	Art. 26: Compiti del Vicepresidente Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 25: Compiti del Segretario Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa ed alle pubblicazioni dell'Associazione, nonché alla tenuta del libro dei verbali e del libro soci, secondo le direttive del Consiglio.	Art. 27: Compiti del Segretario Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa e alle pubblicazioni dell'Associazione, nonché alla tenuta del libro dei verbali e del libro soci, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
Art. 26: Compiti del Tesoriere	Art. 28: Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il Bilancio ed il Bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo e li sottopone all'esame e delibera del Consiglio Direttivo, con idonea documentazione di supporto; provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti e cura l'andamento economico ed amministrativo dell'Associazione.	Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; predispone il Bilancio di esercizio e il Bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo e li sottopone all'esame e delibera del Consiglio Direttivo, con idonea documentazione di supporto; provvede alle esazioni, alle spese e ai pagamenti e cura l'andamento economico e amministrativo dell'Associazione.
I Art. 27: Collegio dei Revisori I Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non soci. Il Collegio dei Revisori, con delibera presa a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti, nomina tra i propri membri il Presidente. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta. Essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, possono effettuare in ogni momento ispezioni, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al Bilancio presentato per l'approvazione all'Assemblea. La carica di Revisore è gratuita	Art. 29: Organo di Controllo e Revisione legale dei conti Nell'associazione deve essere nominato un organo di controllo nei casi e ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore). Può essere altresì nominato su decisione dell'assemblea. L'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non soci; delibera a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti, nomina tra i propri membri il Presidente. Il mandato dei componenti dell'Organo di Controllo è triennale e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta. Essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione ai sensi di legge, possono effettuare in ogni momento ispezioni, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al Bilancio di esercizio, presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci. La carica è gratuita. Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore), deve essere nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione. Il Revisore legale o la società di revisione dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia. Il mandato del revisore o della società di revisione è triennale e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.
Art. 28: Intervento dell'organo di controllo nel Consiglio Direttivo I Revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo.	Art. 30: Intervento dell'Organo di Controllo nel Consiglio Direttivo I componenti dell'Organo di Controllo intervengono alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 29: Bilancio

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'anno cui si riferisce, anch'esso accompagnato da apposite relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

È fatto divieto agli organi sociali di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e quote di capitali o riserve durante la vita dell'Associazione.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il Bilancio, unitamente alle relazioni accompagnatorie, devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.

Art. 31: Bilancio di esercizio

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio di esercizio deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'anno cui si riferisce, anch'esso accompagnato da apposita relazione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'art. 6 del Codice del terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori al limite fissato dal Codice del terzo settore, essa è tenuta a redigere il bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS nonché a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori al limite fissato dal Codice del terzo settore, essa deve pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il Bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle eventuali raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati con le modalità e nei termini previsti dal Codice del terzo settore.

È fatto divieto agli organi sociali di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e quote di capitali o riserve durante la vita dell'Associazione.

	Il termine di cui al primo comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e alle attività dell'Associazione. Il Bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie, deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.
Art. 30: Patrimonio ed entrate Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale versato dai promotori e dai successivi apporti forniti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio medesimo. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali (anche raccolte per mezzo delle Società Scientifiche specialistiche); b) da eventuali contributi straordinari versati dai Soci; c) da elargizioni di Soci o di terzi; d) dai proventi di attività istituzionali e rientranti nello scopo dell'Associazione e) da contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati ovvero dello Stato. La quota sociale è intransmissibile e non è soggetta a restituzione. L'avanzo netto di gestione è destinato ad una specifica "Riserva" alla quale si può attingere per la copertura di eventuali disavanzi.	Art. 32: Patrimonio ed entrate Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale versato dai promotori e dai successivi apporti forniti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali (anche raccolte per mezzo delle Società Scientifiche specialistiche); b) da eventuali contributi straordinari versati dai soci; c) da elargizioni di soci o di terzi; d) dai proventi di attività istituzionali e rientranti nello scopo dell'Associazione; e) da contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati ovvero dello Stato. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione

	dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. La quota sociale è intrasmissibile e non è soggetta a restituzione. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati a una specifica "Riserva" alla quale si può attingere per la copertura di eventuali disavanzi o per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
Art. 31: Delegati dell'Associazione I delegati dell'Associazione nelle associazioni nazionali ed internazionali sono designati dal Consiglio direttivo.	Art.33: Delegati dell'Associazione I Delegati dell'Associazione nelle associazioni nazionali e internazionali sono designati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Art. 32: Foro competente e scioglimento della Società Le controversie interne ai membri dell'Associazione, relative all'applicazione degli articoli dello statuto, che non sono risolvibili dagli Organi dell'Associazione, sono devolute al Collegio di "probiviri", composto da tre membri eletti tra i soci ordinari, che decide in merito ai suddetti casi di controversia con arbitrato libero e non procedurale. Per lo scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge per le Associazioni riconosciute. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea delibera sulla devoluzione del suo patrimonio a scopi scientifici e culturali. Per la relativa delibera occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica la normativa vigente in materia.	Art. 34: Foro competente e scioglimento della Società Per le controversie tra gli organi dell'Associazione e tra i loro membri, relative all'applicazione degli articoli dello Statuto, che non sono risolvibili dagli organi dell'Associazione, comprese quelle sulla validità ed efficacia di delibere degli organi stessi, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di legge. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, a un altro ente del terzo settore con finalità analoghe che sarà indicato dall'Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Per la relativa delibera occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, e in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni

	contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
--	--